

**Relazione semestrale  
sul conflitto di interessi  
(legge 20 luglio 2004, n. 215)**



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO



PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

COMPONENTI

Salvatore Rebecchini


Gabriella Muscolo

SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

CAPO DI GABINETTO

Filippo Arena



## XXI RELAZIONE AL PARLAMENTO

Premessa	5
1. Il 64° Governo della Repubblica (Matteo Renzi)	6
2. Casistica relativa al II semestre 2015 in materia di incompatibilità post carica e di conflitto di interessi, nonché in tema di attività di natura consultiva	9
3. Regime di pubblicità degli atti adottati in materia di conflitto di interessi. Proposte di modifica e/o integrazione al Regolamento di cui alla delibera 16 novembre 2004	17
Conclusioni	22



## Premessa

La presente relazione, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, illustra l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel **secondo semestre del 2015** in applicazione delle norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Il documento, in particolare, illustra gli indirizzi interpretativi adottati dall'Autorità nell'analisi di un caso di **incompatibilità post-carica** e di due fattispecie di asserito **conflitto di interessi** esaminati in merito al **Governo Renzi** (64° Governo della Repubblica), nonché in ordine all'**attività di natura consultiva** posta in essere nel relativo periodo di riferimento (*Il semestre 2015*).

Nel terzo capitolo della relazione vengono riportate alcune proposte di modifica e/o integrazione al vigente Regolamento di cui alla delibera 16 novembre 2004, in merito alle quali l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sul proprio sito *web*.

## 1. Il 64° Governo della Repubblica (Renzi)

Come già evidenziato nella precedente relazione semestrale (I semestre 2015), il *Governo Renzi*, al 31 dicembre 2014 risultava composto da 64 titolari di carica: 1 Presidente del Consiglio, 16 ministri, 9 vice ministri, 35 sottosegretari di Stato e 3 commissari straordinari. Dal secondo semestre del 2014 al secondo semestre 2015 si è verificato l'avvicendamento in carica di due ministri, un vice Ministro, tre sottosegretari di Stato, due commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e si sono inoltre riscontrate le dimissioni di un Sottosegretario di Stato.

**Tabella 1**

Numero titolari in carica*	64
Presidente del Consiglio	1
Ministri	16
Viceministri	9
Sottosegretari	35
Commissari straordinari del Governo	3

\* La tabella, ai fini della presente relazione, descrive la composizione del Governo Renzi al 31 dicembre 2014.

Nel successivo capitolo si fa esclusivo riferimento all'attività di vigilanza e di natura consultiva svolta dall'Autorità con riferimento a specifiche fattispecie riguardanti singoli rappresentanti del Governo Renzi, tenuto conto che le procedure di controllo delle dichiarazioni presentate da membri del Governo stesso sono state completate durante il semestre gennaio - giugno 2014.

Gli esiti del controllo delle dichiarazioni patrimoniali comunicate dai titolari delle cariche di governo e dai rispettivi congiunti, nonché del monitoraggio in merito al rispetto dei divieti *post* carica da parte dei componenti del precedente esecutivo (Governo Letta), esaurito nel mese di febbraio 2015, sono stati già illustrati nel contesto della precedente relazione semestrale.

Come già evidenziato nella precedente relazione, al 31 dicembre 2014, tutti i componenti del 64° Governo della Repubblica (Renzi) hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni di incompatibilità previste dalla legge (art. 5, comma 1, *Formulario SI*), rimuovendo spontaneamente, durante la fase degli accertamenti preistruttori, le incompatibilità dichiarate o rilevate d'ufficio dall'Autorità nell'ambito dei controlli effettuati sulle relative dichiarazioni.

La *tabella 2* riporta il numero complessivo delle situazioni esaminate dall'Autorità ex art. 2 della legge, differenziate tra situazioni compatibili o incompatibili, all'esito dell'esame compiuto dell'Autorità, distinguendo anche fra situazioni dichiarate dagli stessi membri del *Governo Renzi* e situazioni rilevate d'ufficio.

**Tabella 2**

---

**Situazioni di incompatibilità esaminate\***

---

<b>Totale situazioni esaminate</b>	<b>79</b>
<b>Situazioni di incompatibilità rimosse</b>	<b>68</b>
- Rilevate d'ufficio	24
- Su dichiarazione degli interessati	44
<b>Situazioni compatibilità</b>	<b>11</b>

---

\* La tabella si riferisce ai componenti del *Governo Renzi* e considera anche i titolari cessati in corso di mandato (ad eccezione di un Sottosegretario di Stato, dimessosi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dei formulari).

La *tabella 3* esamina le situazioni di incompatibilità rilevate, evidenziando il numero delle incompatibilità cessate in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo compiuta dall'Autorità.

**Tabella 3**

---

**Governo Renzi: totale situazioni di incompatibilità rimosse % sul totale**

---

a) rimosse spontaneamente dai componenti del Governo Renzi prima dell'assunzione della carica di governo	55%
b) rimosse spontaneamente dai componenti del Governo Renzi, nelle more dell'invio della dichiarazione di incompatibilità (entro 30 gg. dall'assunzione della carica governativa)	15%
c) rimosse a seguito di espressa richiesta formulata dell'Autorità in fase preistruttoria	30%

---

Oltre alle dichiarazioni in materia di incompatibilità, i titolari di carica di governo sono tenuti a presentare, entro novanta giorni dall'assunzione del proprio incarico, i **dati relativi alle proprie attività patrimoniali**, ivi comprese le partecipazioni azionarie (*art. 5, comma 2, della legge*), finalizzate a consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, delle

informazioni indispensabili ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di conflitto di interessi (*art. 3 della legge*).

Tale obbligo è esteso al coniuge e ai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo (*art. 5, comma 6, della legge*), attraverso la compilazione di appositi formulari predisposti dall'Autorità.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che i dati relativi alle attività patrimoniali dei titolari di cariche di governo e dei rispettivi familiari sono forniti dai soggetti interessati utilizzando appositi formulari appositamente predisposti dall'Autorità e pubblicati sul sito *web* della stessa (l'ultima versione, modificata dal provvedimento n. 22476 del 1° giugno 2011 è pubblicata sul Bollettino AGCM n. 21/2011, è rinvenibile sul sito *www.agcm.it.*).

L'acquisizione degli specifici dati in questione da parte dell'Autorità (*Titolarietà di imprese individuali, partecipazioni in società direttamente e indirettamente controllate, partecipazioni non di controllo detenute tramite società controllate; altre partecipazioni societarie, gestioni patrimoniali fiduciarie; gestioni di portafogli di investimento, patrimoni destinati ad uno specifico affare*) è specificamente finalizzata a fornire al Collegio tutte le informazioni patrimoniali indispensabili per una completa valutazione delle eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse eventualmente in capo ai titolari di cariche di governo.

La *tabella 4* riassume l'esito delle dichiarazioni sulle attività patrimoniali, aggiornate alla presente relazione.

**Tabella 4**

---

**Dichiarazioni sulle attività patrimoniali**

---

<b>Totale dichiarazioni</b>	<b>398</b>
<b><i>titolari di carica</i></b>	<b>68</b>
dichiarazioni pervenute	68
dichiarazioni mancanti	0
<b><i>familiari</i></b>	<b>330</b>
dichiarazioni pervenute	330
dichiarazioni mancanti	0

---



## 2. Casistica relativa al secondo semestre 2015 in materia di incompatibilità post carica e di conflitto di interessi, nonché in tema di attività di natura consultiva

Nel semestre a cui si riferisce la presente relazione, l'Autorità, ha avviato un'istruttoria in tema di **incompatibilità post carica**, ai sensi dell'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge n. 215/2004 (*caso SI406/B*), accertandone la sussistenza.

Nello specifico, a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani, l'Autorità ha esaminato il caso riguardante il **Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione**, nonché Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione, **Arch. Mario Virano**.

L'interessato ha ricoperto i citati incarichi di governo dal 16 agosto 2006 al 23 febbraio 2015, data in cui ha rassegnato le dimissioni da tali funzioni, contestualmente assumendo l'incarico di Direttore generale della società T.E.L.T. S.a.s. - Tunnel Euralpin Lyon Turin (di seguito, TELT).

Ad avviso della segnalante, le funzioni governative svolte dall'Arch. Virano prima delle sue dimissioni sarebbero risultate incompatibili con il nuovo incarico di Direttore generale assunto dal medesimo soggetto presso la TELT, in quanto quest'ultima sarebbe risultata prevalentemente attiva in uno specifico settore connesso con la carica in precedenza ricoperta dall'interessato.

Le funzioni svolte dall'interessato, non solo quale Commissario straordinario del Governo per la tratta Torino-Lione, ma anche in qualità di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione, risultavano *prima facie* potenzialmente incompatibili con l'incarico di Direttore generale della TELT ricoperto dall'interessato.

Alla suddetta società di diritto francese, infatti, appariva riferibile quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge n. 215/2004, tenuto conto che, dalle prime informazioni disponibili, emergeva che la TELT, presso la quale l'Arch. Virano aveva assunto l'incarico di Direttore generale, opera in via prevalente nel settore connesso con la carica e le funzioni di Commissario straordinario del Governo per la tratta Torino-Lione e di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino - Lione, in precedenza esercitate dall'interessato.

Tenuto conto che dagli accertamenti preliminari effettuati dall’Autorità risultavano ragionevolmente persistere profili di connessione fra l’incarico e le relative funzioni di Direttore generale della TELT svolte all’Arch. Virano e la precedente carica di governo ricoperta dallo stesso e tenuto inoltre conto della mancata cessazione dell’incompatibilità pendente, l’Autorità, in data 5 agosto 2015, ha pertanto deliberato l’avvio di un procedimento nei confronti dell’Arch. Mario Virano ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/04 e dell’articolo 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di conflitto di interessi, per presunta violazione dell’art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge n. 215/04.

All’esito del procedimento, l’Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2015, ha ritenuto che in relazione all’incarico di Direttore generale della TELT assunto dall’Arch. Mario Virano sussistesse l’incompatibilità post carica prevista dall’art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in base alle motivazioni più ampiamente riportate nel relativo provvedimento<sup>1</sup>.

In sintesi, l’Autorità si è pronunciata in merito all’asserita inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all’art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge n. 217/2004, sostenuta dall’interessato in base al fatto che TELT, nonostante la sua oggettiva natura di società di capitali di diritto francese, sarebbe potenzialmente caratterizzata da uno *status* giuridico di “amministrazione pubblica” in base alla classificazione del S.E.C. - Sistema europeo dei conti (di seguito, SEC) e da un interesse chiaramente pubblico.

Al riguardo, il Collegio ha ritenuto che l’eventuale inserimento di TELT nell’ambito SEC, in qualità di “amministrazione pubblica”, da parte del Ministero delle finanze e dei conti pubblici francese, non risultasse dirimente, tenuto conto che, sulla base del SEC, i dati acquisiti da parte della Commissione europea sono utilizzati esclusivamente per verificare il rispetto delle regole di bilancio da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, indipendentemente dall’effettiva natura giuridica dei relativi soggetti. L’Autorità, inoltre, ha evidenziato che un’eventuale classificazione di TELT in ambito SEC quale “amministrazione pubblica” non può in ogni caso incidere sulla sua natura societaria teleologicamente lucrativa, conseguente per Statuto all’attivazione e alla gestione del servizio della linea ferroviaria. Dall’oggetto sociale contenuto nello Statuto della TELT si può desumere, infatti, non solo che la TELT è una società per azioni semplificata di diritto francese (S.A.S.), il cui oggetto è “*la direzione strategica e operativa del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione*”, “*la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera*” de-

<sup>1</sup> Bollettino n. 46 del 2015.

finita dall'accordo fra i Governi italiano e francese, *“la gestione dell'infrastruttura”*, ma anche che la TELT ha una evidente vocazione lucrativa, ladove il suo Statuto prevede oltre che *“la definizione dei canoni di utilizzo della sezione transfrontaliera”* (Art. 2 Statuto TELT- *“Oggetto”* - ) anche la distribuzione degli utili fra i soci (Art. 24 Statuto TELT - *“Ripartizione degli utili-Riserve”*).

Sulla base di tali premesse, costantemente applicate nell'interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l'Autorità ha rilevato che l'asserita inapplicabilità al caso in esame della norma in questione non fosse condivisibile, proprio in quanto *“il perseguimento di uno scopo pubblico quale la prestazione di un servizio di trasporto ferroviario destinato alla collettività non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, di per sé comunque incompatibile con il precedente incarico di governo”*.

Alle medesime conclusioni il Collegio è pervenuto anche in merito all'ulteriore, asserita insussistenza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie della disposizione di cui all'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n.215, non configurandosi, ad avviso dell'interessato, alcuna preconstituzione di un beneficio futuro nell'accettazione della carica di Direttore di TELT

In proposito, l'Autorità ha chiarito che la suindicata norma, indipendentemente dall'elemento soggettivo eventualmente ascrivibile al soggetto interessato e dalle circostanze che hanno determinato il verificarsi della relativa fattispecie, prevede, sulla base di determinate disposizioni e di conseguenti criteri ermeneutici (nel caso in esame, *“società con fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*), un obiettivo divieto di esercitare alcune attività nel periodo dei dodici mesi successivi alla cessazione della relativa carica di governo, con ciò prescindendo necessariamente dall'analisi dell'eventuale colpa o dolo dell'interessato e dalla fonte giuridica di assegnazione del relativo incarico.

In sostanza, secondo quanto rilevato al riguardo dal Collegio, *“nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni previste dalla norma in questione, l'incompatibilità post carica non può che sussistere in capo all'interessato, indipendentemente da altre circostanze soggettive eventualmente a quest'ultimo imputabili e/o dalle contingenti condizioni di natura oggettiva quali, le modalità e le fonti di attribuzione dell'incarico post governativo”*.

Con riferimento alla valutazione dei profili di connessione e prevalenza contenuti nella norma di cui all'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l'Autorità ha evidenziato che, per quanto riguarda le cariche in enti o società (come nel caso di specie), l'indagine sulla connessione è finalizzata a verificare quali siano i settori economici in cui le società o gli enti interessati operano in via prevalente, indagando se, per tali attività,

sussistano profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali dell'ex titolare di carica, effettuando tale analisi sulla base di una *“comparazione astratta tra le funzioni istituzionali attribuite ai soggetti governativi e i settori di attività cui è diretta l'operatività degli organismi interessati”*. La finalità di tale accertamento è di verificare se le funzioni istituzionali dell'ex titolare di carica siano astrattamente idonee a coinvolgere quei settori nei quali la società o l'ente è chiamato a operare in via prevalente, concentrando l'analisi delle attribuzioni che competono alla precedente carica governativa, senza tuttavia fermarsi alle specifiche attività in concreto esercitate dal titolare nel corso del proprio mandato, a tal fine non essendo necessario che l'attività del titolare di carica abbia effettivamente determinato un qualunque vantaggio economico a favore delle imprese interessate.

Alla luce di tali premesse, l'Autorità, esaminando le attribuzioni affidate all'Arch. Virano in qualità di Commissario straordinario nonché quanto contenuto nell'oggetto sociale della TELT, è giunta alla conclusione che l'incarico e le relative funzioni di Direttore generale della TELT fossero prevalentemente connesse con la carica di governo in precedenza ricoperta dallo stesso; ciò in quanto entrambi gli incarichi attengono alla supervisione del complessivo progetto riguardante la linea ferroviaria Torino-Lione, coinvolgendo direttamente l'interessato in tale contesto - sia pure in diversi ruoli - prima come Commissario straordinario, poi come Direttore generale della TELT.

In conclusione, nel ritenere sussistente l'incompatibilità post carica prevista dall'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215 in relazione all'incarico di Direttore generale della TELT assunto dall'Arch. Mario Virano, l'Autorità ha evidenziato che, nel caso di specie, le funzioni istituzionali svolte dall'ex titolare della carica governativa in esame risultassero *“complessivamente idonee, con rilevanti compiti di gestione in ambito societario, a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società TELT dovrà operare in via prevalente, non essendo comunque indispensabile che tale valutazione faccia un analitico e circostanziato riferimento alle specifiche attività in concreto esercitate dal titolare nel corso del proprio precedente mandato”*.

In merito alla **disciplina del conflitto di interessi**, nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, *lett. b)*, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale), a seguito di una segnalazione presentata dall'On. Alessandro Di Battista (Movimento Cinque Stelle), è stata esaminata la posizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento On. Avv. **Maria Elena Boschi**, in ordine a una presunta violazione degli artt. 1, comma 1, e 3 della stessa a fronte dell'approvazione, nel corso del relativo Consiglio dei Ministri, del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, recante *“Disposizioni urgenti per il settore creditizio”*. Tali norme prevedono

l'avvio dei c.d. provvedimenti di risoluzione per il “*salvataggio*”, tramite il “*Fondo di risoluzione nazionale*”, di quattro istituti di credito, fra i quali anche la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, della quale il Ministro risultava detentrica di titoli azionari e della quale era vice Presidente il padre, oltre che dipendente il fratello dell'interessata (*caso SI816*).

Al riguardo, il Collegio ha, in particolare, rilevato che il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti per il settore creditizio*”, è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2015, alla quale il Ministro Boschi non ha partecipato, come è emerso dalle informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza dell'insussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione per l'eventuale avvio di un procedimento in ordine alla questione segnalata.

L'Autorità ha inoltre evidenziato che l'ulteriore provvedimento di possibile interesse ai fini dell'applicazione al caso di specie della normativa sul conflitto di interessi fosse il decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180, e in particolare l'art. 35, comma 3, che prevede: “*L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia*”.

In proposito, il Collegio ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215, affinché vi sia una situazione di conflitto d'interessi, l'atto o l'omissione del titolare di cariche di governo deve avere “*un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate,[...], con danno per l'interesse pubblico*”.

In base alla costante interpretazione della suddetta norma fornita dall'Autorità, l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio e il danno per l'interesse pubblico sono i due elementi costitutivi che devono cumulativamente ricorrere ai fini della sussistenza della fattispecie del conflitto d'interessi.

Alla luce di tale interpretazione, l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 16 novembre 2015, relativo agli effetti della risoluzione, non appare tuttavia suscettibile, ad avviso del Collegio, né di avere “*un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare della carica di governo o dei parenti entro il secondo grado*” né di recare un “*danno per l'interesse pubblico*”.

Sotto il primo profilo, infatti, la norma in questione si limita a disciplinare le modalità con cui possono essere fatte valere le azioni sociali nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo e del direttore generale, attribuendo la legittimazione all'azione ai commissari speciali, con le forme indicate nel comma 3 della disposizione medesima. Il requisito del danno all'interesse pubblico presuppone, invece, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento attuativo della legge 20 luglio 2004, n. 215, che l'atto sia idoneo "*ad alterare il corretto funzionamento del mercato*", circostanza quest'ultima palesemente non rinvenibile nel caso esaminato, trattandosi di previsione relativa all'individuazione della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità.

Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorressero i requisiti prescritti dall'articolo 3, della legge 20 luglio 2004, n. 215 per individuare, nell'approvazione dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015, una situazione di conflitto di interessi con riferimento alla situazione patrimoniale del padre del Ministro Maria Elena Boschi, già Vice Presidente della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

In tale contesto, come attestato dai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro Boschi era presente solo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, in cui è stato approvato lo schema preliminare di decreto legislativo ai fini dell'invio dello stesso alle Commissioni parlamentari per rendere il prescritto parere, mentre non risulta aver partecipato alle sedute del 6 novembre e del 13 novembre 2015, in cui il provvedimento legislativo in parola è stato ulteriormente esaminato e approvato in via definitiva.

Alla luce delle verifiche effettuate e delle suesposte considerazioni, l'Autorità non ha pertanto rinvenuto i presupposti, nel caso di specie, per l'avvio di un procedimento ai sensi della legge n. 20 luglio 2004, n. 215.

Sempre in materia di **conflitto di interessi**, l'Autorità ha esaminato una segnalazione presentata da un cittadino, riguardante la situazione di conflitto di interessi asseritamente sussistente in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, Dott. **Matteo Renzi**, con riferimento alla sua eventuale presenza nel corso del Consiglio dei Ministri n. 53 del 12 marzo 2015, durante il quale è stata approvata la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (meglio nota come "*La Buona Scuola*"), definitivamente introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" (**caso DV77**).

Ad avviso del segnalante, l'asserita situazione di conflitto di interessi sarebbe stata determinata dal fatto che la coniuge dello stesso, nella sua qualità di docente, avrebbe beneficiato del piano di assunzioni previsto dal Governo.

In proposito, si rileva che la normativa allo stato vigente in materia di conflitto di interessi si limita a stabilire un'ipotesi di conflitto laddove (art. 3, comma 1, *lett. b*, della legge n. 215/2004) sussista l'adozione o la partecipazione all'adozione di un atto ovvero l'omissione di un atto dovuto da parte del titolare di carica di governo nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, che possa avere un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica e/o dei suoi congiunti, con danno per l'interesse pubblico.

Nel caso in esame, pur sussistendo la prima condizione prevista dalla citata norma (ovvero, la partecipazione del Presidente Matteo Renzi al Consiglio dei Ministri n. 53 del 12 marzo 2015), non risultava tuttavia sussistere quella ulteriore stabilita dalla norma stessa. A tal fine, l'adozione del provvedimento di cui trattasi da parte del *“titolare di carica di governo nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali”* avrebbe dovuto avere *“un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica e/o dei suoi congiunti, con danno per l'interesse pubblico”*.

La normativa in questione, tuttavia, definitivamente approvata dal Parlamento, assume un'evidente rilevanza nazionale, riguardando l'intera riforma del sistema di istruzione e formazione in ambito scolastico, della quale il piano di assunzioni previsto per i docenti precari ne costituisce solo una componente<sup>2</sup>.

Tale circostanza ha quindi portato il Collegio ad archiviare il caso, escludendo che il provvedimento in esame possa aver determinato un vantaggio di natura patrimoniale a favore della coniuge del Presidente del Consiglio dei Ministri, avendo riguardato migliaia di altri soggetti che hanno usufruito dei complessivi effetti della riforma scolastica introdotta dal Governo, i quali rivestono quindi carattere generale e, pertanto, in assenza di alcun danno per l'interesse pubblico.

Nell'ambito della propria **attività di natura consultiva**, l'Autorità ha valutato la fattispecie riguardante la situazione dell'attuale Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, **Arch. Paolo Foiatta (caso SI867-SI867/B)**.

Nel caso di specie, il Collegio, nell'analizzare la dichiarazione in materia di incompatibilità a seguito della sua nomina governativa, trasmessa dall'interessato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ha contestualmente esaminato una richiesta di parere presentata dall'Arch. Foiatta alla Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e da quest'ultima poi trasmessa per competenza all'Autorità), riguardante la compatibilità del suddetto incarico di Governo con quello di Presidente del C.d.A. dell'A.TO.R. - Associazione d'ambito torinese per il go-

<sup>2</sup> Cfr., in proposito, l'art. 1 della legge n. 107/2015.



verno dei rifiuti (di seguito, ATOR), nonché con un eventuale incarico di consulenza presso la città metropolitana di Torino.

A tal fine, l'Autorità ha verificato la natura giuridica dell'ATOR, dal cui Statuto si evince che essa è un consorzio dotato di "*personalità giuridica di diritto pubblico*" (art. 2 dello Statuto ATOR), costituito quale ente strumentale degli enti locali consorziati in base all'art. 12 della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 e all'art. 31 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 1 dello Statuto ATOR), il quale esercita *ope legis* "*tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti*" (art. 2, comma 2, dello Statuto ATOR).

In tale contesto, il suddetto consorzio svolge pertanto una funzione di natura regolatoria in merito al servizio dei rifiuti urbani, definendo, tra l'altro, anche "*le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti*", in tal modo assicurando "*l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti medesimi)*" (art. 3, comma 2, Statuto ATOR). L'art. 5 dello Statuto ATOR ("*Funzione normativa e tariffe*") in proposito specifica, infatti, che "*la potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi*".

Alla luce degli elementi sopra descritti l'Autorità, nel ritenere che l'associazione consortile ATOR sia da considerare a tutti gli effetti un ente di diritto pubblico, al quale sono attribuite per legge specifiche funzioni regolatorie in materia di rifiuti urbani, è pertanto giunta alla conclusione che l'incarico di Presidente del C.d.A. dell'ATOR è da considerare incompatibile con quello di Commissario straordinario di Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. b*), della legge n. 215/2004. Alle medesime conclusioni l'Autorità è pervenuta anche per quanto attiene all'eventuale incarico di consulenza dell'arch. Foietta presso la città metropolitana di Torino, a fronte della sua natura giuridica di ente di diritto pubblico.

Come verificatosi in analoghe, precedenti fattispecie, l'interessato, a fronte delle indicazioni fornite dal Collegio, ha autonomamente ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente del C.d.A. dell'ATOR, comunicando tale atto all'Autorità, in via successiva formalmente recepito anche dall'assemblea dell'ATOR.

A seguito di tale circostanza, l'Autorità ha pertanto deliberato l'archiviazione del caso.



### 3. Regime di pubblicità degli atti adottati in materia di conflitto di interessi. Proposte di modifica e/o integrazione al Regolamento di cui alla delibera 16 novembre 2004

Il presente paragrafo illustra alcune proposte di modifica dell'attuale Regolamento in materia di conflitto di interessi<sup>3</sup>, finalizzate, a seguito della consultazione pubblica al riguardo avviata sul sito *web* dell'*Antitrust* ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) in data 27 gennaio 2016, a rendere più trasparente l'attività svolta dall'Autorità, pur nel rispetto dell'interesse alla riservatezza dei dati personali e patrimoniali dei soggetti coinvolti.

#### *1. L'attuale regime di pubblicità degli atti in materia di conflitto di interessi e il contesto normativo in tema di pubblicità e trasparenza dell'attività della P.A.*

Ad oggi, la normativa rilevante in materia di conflitto di interessi, di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 e al relativo Regolamento, non recano norme puntuali concernenti la pubblicazione delle decisioni adottate in virtù dei poteri e delle funzioni attribuite all'Autorità dall'art. 6 della legge 215/2004<sup>4</sup>. Soltanto l'art. 8 della citata legge prevede che l'Autorità presenti al Parlamento una *Relazione semestrale* sullo stato delle attività di controllo e vigilanza svolte in materia.

L'Autorità ha regolarmente ottemperato all'obbligo in questione, presentando e pubblicando semestralmente la Relazione sul conflitto di interessi, nella quale ha illustrato l'attività di controllo svolta in applicazione della legge (corredata da alcuni dati di sintesi) e riassunto gli orientamenti interpretativi adottati in sede di valutazione delle specifiche fattispecie di conflitto di interessi (art. 3 della legge 215/2004) e di incompatibilità in corso di mandato, nonché post carica (art. 2 della legge 215/2004).

L'attuale contesto normativo e i ripetuti interventi legislativi volti ad incrementare e ad assicurare la pubblicità e la trasparenza non solo dell'organizzazione, ma anche dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni,

<sup>3</sup> "Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", approvato dal Collegio con delibera del 16 novembre 2004.

<sup>4</sup> Rubricato "Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di risoluzione dei conflitti di interessi".

rendono tuttavia opportuno modificare l'attuale Regolamento sul conflitto di interessi, a tal fine specificando la tipologia di atti soggetti a pubblicazione e le relative modalità.

Come è noto, infatti, con il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, il legislatore ha introdotto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, per garantire l’*“accessibilità totale”* delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle loro funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle relative risorse<sup>5</sup>.

L’Autorità ha recepito gli obblighi in questione mediante l’adozione di un proprio Regolamento sulla trasparenza (delibera n. 24581 del 16 luglio 2013, da ultimo modificato con delibera n. 25317 dell’11 febbraio 2015<sup>6</sup>).

Ai fini che rilevano in questa sede, il Regolamento sulla trasparenza prevede l’obbligo di pubblicazione *tempestiva*<sup>7</sup>, sul sito istituzionale dell’Autorità, degli atti di *avvio* deliberati dal Collegio e degli atti di *chiusura* dei procedimenti amministrativi (*cf.* artt. 24 e 8), nonché l’obbligo di pubblicazione annuale dei dati relativi all’attività amministrativa dell’Autorità, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento (art. 19). È inoltre stabilito che l’Autorità possa pubblicare, sul proprio sito istituzionale, dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione (nei limiti e condizioni di legge), rendendo anonimi i dati personali eventualmente presenti (art. 5, comma 3).

<sup>5</sup> Nello specifico, rilevano le seguenti disposizioni:

- l’art. 3 *“Pubblicità e diritto alla conoscibilità”* prevede che *“Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruire gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli [...]”*;
- l’art. 8 *“Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione”*, prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati *tempestivamente* sul sito istituzionale dell’amministrazione;
- l’art. 9 *“Accesso alle informazioni pubblicate su siti”* stabilisce che nella *home page* istituzionale sia presente la sezione *“Amministrazione trasparente”*, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente;
- l’art. 11 *“Ambito soggettivo di applicazione”* estende anche alle autorità amministrative indipendenti gli obblighi previsti dalla legge;
- l’art. 23 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”* ha ad oggetto obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi all’interno della sezione *“Amministrazione trasparente”*, con aggiornamento semestrale e suddivisione in due elenchi distinti (relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti). È fatto particolare riferimento ai provvedimenti adottati ad esito di alcuni specifici procedimenti (autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive, accordi stipulati con privati o altre amministrazioni pubbliche). Questa elencazione, tuttavia, è stata ritenuta come né esaustiva né tassativa in quanto la ratio della norma dovrebbe essere quella di consentire la pubblicazione di tutti i provvedimenti;
- infine, le previsioni di cui all’art. 35 *“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati”* sono ricognitive di una pluralità di obblighi di pubblicità dei procedimenti amministrativi.

Cfr. altresì Garante per la protezione dei dati personali - Reg. provv. n. 243 del 15 maggio 2014 *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.

<sup>6</sup> Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

<sup>7</sup> E comunque non oltre tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto.

Il vigente Regolamento in materia di conflitto di interessi, tuttavia, non contiene uno specifico riferimento agli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con la conseguenza che, sino ad oggi, gli atti pubblicati sul sito istituzionale dell'*Antitrust* sono stati un numero molto esiguo, non rispondente all'attività effettivamente svolta dall'Autorità<sup>8</sup>.

## ***II. Proposte di modifica del Regolamento in materia di conflitto di interessi con riguardo al regime di pubblicità***

In virtù di quanto sopra illustrato e delle mutate esigenze di pubblicità e trasparenza dell'attività svolta in materia di conflitto di interessi, l'Autorità ritiene, pertanto, che non sussistano motivi per sottrarre la materia del conflitto di interessi alla disciplina sulla trasparenza dell'attività amministrativa e che sia pertanto opportuno prevedere un regime di pubblicità delle decisioni adottate al riguardo, in linea con quanto già stabilito per i procedimenti in materia di tutela del consumatore e di concorrenza.

In tali diversi ambiti, infatti, l'art. 17, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela dei consumatori<sup>9</sup>, stabilisce che il provvedimento finale dell'Autorità sia comunicato alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento e che sia pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino diffuso sul sito istituzionale dell'Autorità.

Quanto alla materia della concorrenza, è l'art. 26 della legge n. 287/90 a prevedere l'obbligo di pubblicazione sul bollettino dell'Autorità delle decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25<sup>10</sup>, entro 20 giorni dalla loro adozione, e, laddove ritenuto opportuno, delle conclusioni delle indagini conoscitive svolte ai sensi dell'art. 12, comma 2, della medesima legge. Il

<sup>8</sup> Si tratta dei seguenti provvedimenti: provvedimento n. 25607 del 5 agosto 2015, SI406B - Mario Virano - direttore generale della società TELT - avvio del procedimento per incompatibilità; parere dell'11 giugno 2015, SI820B - Lapo Pistelli - vice ministro affari esteri e cooperazione internazionale - parere; provvedimento n. 24618 del 28 novembre 2013, SI732 - Vincenzo de Luca - Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti - chiusura del procedimento Per incompatibilità; provvedimento n. 24527 del 18 settembre 2013, SI732 - Vincenzo de Luca - Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti - avvio del procedimento per incompatibilità; provvedimento n. 23692 del 30 maggio 2012, SI615 - Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport - Rimozione situazione di incompatibilità; segnalazione del 2011, DV42 - Decreto Milleproroghe: Segnalazione su proroga divieto incroci giornali-TV; provvedimento n. 22006 del 19 gennaio 2011, SI554 - Bartolomeo Giachino cessazione situazione incompatibilità; provvedimento n. 21876 del 24 novembre 2010, SI554 - Accertamento di incompatibilità; provvedimento n. 20447 del 5 novembre 2009, SI530 - Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri Vincenzo Scotti -cariche in alcune società; provvedimento n. 19776 del 29 aprile 2009, DV27 - Norme in materia di acquisto di azioni proprie ed esercizio dell'OPA; provvedimento n. 19115 del 31 luglio 2008, SI409B - Accertamento di incompatibilità post carica; provvedimento n. 16131 del 24 ottobre 2006, SI139B - Ministro dell'Economia e delle Finanze prof. Domenico Siniscalco - incarichi nella società Morgan Stanley International; provvedimento n. 15738 del 27 luglio 2006, CI1 - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ing. Pietro Lunardi -Progettazione della linea 6 della metropolitana di Napoli tratta Mergellina-Municipio; provvedimento n. 15389 del 10 maggio 2006, CI2 - Presidente del Consiglio dei Ministri -contributi decoder TV; provvedimento n. 14513 del 13 luglio 2005, SI54B - Giuliano Urbani - Consiglio di Amministrazione Rai.

<sup>9</sup> Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie (ultima Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411).

<sup>10</sup> Si tratta dei provvedimenti adottati ad esito di procedimenti per abusi, intese, concentrazioni e intemperanze.

Regolamento sulle procedure istruttorie, di cui al D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, ha poi esteso l'obbligo di pubblicazione anche ai provvedimenti di avvio di istruttoria (art. 6, comma 7), prevedendo altresì la facoltà di pubblicare i provvedimenti di avvio delle indagini conoscitive (art. 17, comma 1).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Autorità, nell'ambito dei poteri di autonomia regolamentare di cui dispone, ha pertanto ritenuto di deliberare la modifica del Regolamento in materia di conflitto di interessi nel senso di prevedere l'obbligo di pubblicazione sul bollettino presente sul proprio sito istituzionale dei **provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti** svolti ai sensi dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Eventuali esigenze di riservatezza dei dati personali e patrimoniali forniti dai soggetti coinvolti potrebbero comunque essere manifestate nel corso del procedimento con apposita richiesta dell'interessato (secondo quanto già previsto dall'art. 20 del Regolamento) e valutate anche ai fini della pubblicazione dei provvedimenti in esame. Si rileva peraltro che le informazioni riguardanti i dati patrimoniali dei titolari di incarichi politici sono comunque *ope legis* già disponibili sui siti governativi o parlamentari<sup>11</sup>.

Con specifico riguardo ai **pareri** adottati su istanza dell'interessato, aventi ad oggetto un eventuale incarico potenzialmente incompatibile con quello governativo (ovvero un incarico non compatibile nella fase post carica governativa), appare ragionevole applicare il medesimo criterio adottato in ambito *antitrust* per l'attività *ex art. 22* della legge n. 287/90, vale a dire quello di chiedere anticipatamente all'interessato, indicando un termine per il relativo riscontro, di manifestare eventuali esigenze di riservatezza, in vista della pubblicazione del parere sul bollettino dell'Autorità (a meno che non sia lo stesso interessato a rendere noto il citato incarico e la relativa richiesta di parere tramite interviste o dichiarazioni pubbliche).

Quanto, infine, alle **decisioni di archiviazione**, ferma restando l'indicazione nella Relazione semestrale, a titolo statistico e in forma aggregata, della casistica definita in fase pre-istruttoria (archiviazioni, accertamenti pre-istruttori propedeutici all'archiviazione, ecc.), l'Autorità ha ritenuto opportuno dare comunque notizia di tale attività, utilizzando adeguate modalità informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall'interessato<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. art. 14 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, l'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di "titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", prevede l'obbligo del deposito "presso l'ufficio di Presidenza delle Camere di appartenenza" delle dichiarazioni sui dati patrimoniali e di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Tale disposizione si estende anche al coniuge e ai parenti entro il 2° grado "se gli stessi vi consentono".

<sup>12</sup> Così come oggi previsto nei casi di archiviazione a seguito di moral suasion, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del Regolamento sulle procedure istruttorie di tutela del consumatore.

### **III. Ulteriori modifiche e/o integrazioni al Regolamento sul conflitto di interessi**

Considerata la necessità di modificare il Regolamento in materia di conflitto di interessi nel senso ora descritto, il Collegio ha altresì valutato ulteriori modifiche e/o integrazioni allo stesso, tenendo conto della propria recente prassi.

In primo luogo, con riguardo alla comunicazione del **termine di chiusura del procedimento istruttorio**, l'attuale formulazione dell'art. 14, comma 3, del Regolamento prevede che *“Il collegio, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, autorizza il responsabile del procedimento a comunicare agli interessati la data di conclusione degli accertamenti e ad indicare loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi possono presentare memorie conclusive o documenti”*.

E' tuttavia recentemente emersa l'esigenza di comunicare ai soggetti coinvolti nei procedimenti avviati ai sensi dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215, oltre alla data di chiusura dell'istruttoria, anche la **descrizione delle risultanze istruttorie** raccolte, fornendo agli stessi un termine per presentare memorie scritte e documenti (cfr. caso **SI406B** riguardante l'Arch. Mario Virano).

Al fine di adeguare coerentemente il Regolamento sul conflitto di interessi, anche in linea con quanto previsto dal Regolamento procedurale in materia di concorrenza (cfr. art. 14 del D.P.R. 217/1998), l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno modificare l'art. 14, comma 3, del suindicato Regolamento sul conflitto di interessi.

In secondo luogo, il Collegio ha introdotto nel testo dell'art. 9 del Regolamento un'**ulteriore modalità di comunicazione** del provvedimento relativo alle fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, *Il periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (**incompatibilità post carica**), stabilendo che tale comunicazione sia inviata all'interessato, all'eventuale segnalante e all'ente di diritto pubblico o alla società presso i quali l'interessato ricopre l'incarico, la carica o l'ufficio.

In terzo luogo, con riferimento alle modalità di invio delle comunicazioni di cui al Regolamento, l'art. 22 è stato integrato con il riferimento anche alla **trasmissione via PEC**.

Come da consueta prassi, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto le citate revisioni del precedente Regolamento

## 4. Conclusioni

Dall'esame dei dati statistici riportati nel primo capitolo si evince che le modalità applicative della normativa in materia di conflitto di interessi individuate dall'Autorità, certamente favorite dal percorso recentemente intrapreso dal Governo e dal Parlamento a tutela dei principi di correttezza, integrità e trasparenza, stiano determinando una più diffusa sensibilità sui temi dell'etica pubblica.

In tale senso, sembra quindi potersi rinvenire una tendenza positiva, certamente favorita dalla consolidata interpretazione e applicazione delle norme che regolano la materia da parte dell'Autorità nonché dall'entrata in vigore di alcuni provvedimenti normativi, come la c.d. legge anticorruzione (legge n. 190/2012) e i successivi decreti attuativi (d.lgs n. 33 e 39 del 2013), norme, queste, che hanno consentito specifiche forme di controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sul legittimo utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale contesto, compatibilmente con i limiti oggettivi che caratterizzano la legge n. 20 luglio 2004, n. 215, più volte segnalati nelle precedenti Relazioni semestrali, si può quindi affermare che la tendenza positiva sopra evidenziata con riferimento alle condotte attribuibili ai soggetti sottoposti alla legge sul conflitto di interessi appare determinata non solo dai sistematici controlli svolti dall'Autorità, ma anche dal costante incremento della sua attività consultiva, coerentemente con gli standard internazionali, che in tema di conflitto di interessi, suggeriscono di privilegiare gli strumenti di responsabilizzazione personale rispetto a quelli di natura sanzionatoria.

Come ribadito anche nella precedente Relazione semestrale sul conflitto di interessi, l'illustrato orientamento positivo potrebbe essere certamente consolidato attraverso un'opportuna revisione della legge 20 luglio 2004, n. 215, al fine di rafforzare le misure a carattere preventivo e di dotare l'Autorità di appropriati mezzi di *enforcement*.



